

Legge regionale 17 febbraio 2023 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).

Art. 38

(Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 81 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<da 500 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 300 euro>>;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 42, comma 2 bis, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.>>.